

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 14.07.2020, chiedendo: "se incorre in illecito disciplinare il difensore di ufficio dell'indagato minorenni il quale accetti compensi professionali, solo dopo che la difesa di ufficio si è tramutata in difesa fiduciaria, in una situazione in cui non sussistono i presupposti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato".

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

osserva

L'attività prestata dal professionista nominato difensore di ufficio nell'interesse del minorenni trova la sua regolamentazione nel D.P.R. 30/05/2002, n. 115 e la liquidazione dell'onorario e delle spese in favore dello stesso è specificamente disciplinata dall'art. 118 del D.P.R. 115/2002:

"1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenni, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta. 3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenni e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari".

Pertanto, il difensore di ufficio del minorenni deve presentare la domanda di liquidazione dei compensi all'autorità giudiziaria,

senza necessità di dimostrare "di aver esperito inutilmente la procedura per il recupero del credito".

Integra illecito disciplinare la condotta del difensore di ufficio del minore che richieda ai genitori, in qualità di legali rappresentati, il pagamento dei compensi, ma è sempre consentita la trasformazione della nomina da difensore di ufficio a difensore di fiducia,

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato potendo richiedere, direttamente al cliente, solo i compensi professionali per l'attività successiva al conferimento della difesa fiduciaria; mentre per quanto riguarda l'attività di difensore d'ufficio si applica la disciplina del D.P.R. 115/2002.

Parole/frasi chiave: **D.P.R. 115/2002**: difesa d'ufficio minorenni - compensi - mandato fiduciario